

Aggiornamento normativo

n. 535 / 2024

Banche, SIM, SGR e altri
intermediari finanziari

I. Normativa europea

- ✓ **ESG:** pubblicate le linee guida dell'ESMA sull'uso dei termini ESG e di sostenibilità nei nomi dei fondi
- ✓ **CRR:** in consultazione delle nuove linee guida EBA in merito alle esposizioni in acquisto, sviluppo e costruzione di immobili residenziali
- ✓ **CRR:** in consultazione un nuovo progetto di RTS relativi al meccanismo legale equivalente per gli immobili non finiti

II. Normativa italiana

- ✓ **Circolare 285:** in consultazione le modifiche riguardanti il trattamento del rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario

Imprese di assicurazione

III. Normativa europea

- ✓ **Solvency II:** la Commissione europea aggiorna le informazioni per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri

Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari

I. Normativa europea

- ✓ ESG: PUBBLICATE LE LINEE GUIDA DELL'ESMA SULL'USO DEI TERMINI ESG E DI SOSTENIBILITÀ NEI NOMI DEI FONDI

In data 14 maggio 2024, a seguito della pubblica dichiarazione del 14 dicembre 2023, l'ESMA ha pubblicato un proprio [Final Report](#) contenente i nuovi Orientamenti in materia di denominazione dei fondi che utilizzano termini ESG o legati alla sostenibilità.

Gli Orientamenti stabiliscono che per poter utilizzare termini ESG o legati alla sostenibilità nei nomi dei fondi, i gestori devono garantire almeno l'80% degli investimenti soddisfatti caratteristiche ambientali, sociali o obiettivi di investimento sostenibili. In tal modo, gli Orientamenti mirano a evitare l'uso di affermazioni relative alla sostenibilità che non siano comprovate o esagerate nei nomi dei fondi e a garantire che i gestori dispongano di criteri chiari e misurabili che permettano di valutare adeguatamente la loro capacità di utilizzare termini ESG o legati alla sostenibilità nei nomi dei fondi,

Gli Orientamenti entreranno in vigore dopo tre mesi dalla pubblicazione dei medesimi sul sito ESMA e dalla traduzione in tutte le lingue UE.

Gli Orientamenti si applicano immediatamente dopo la data di entrata in vigore ai fondi di istituti successivamente ad essa, mentre, per quanto riguarda i fondi già esistenti, gli Orientamenti si applicheranno decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore.

- ✓ CRR: IN CONSULTAZIONE DELLE NUOVE LINEE GUIDA EBA IN MERITO ALLE ESPOSIZIONI IN ACQUISTO, SVILUPPO E COSTRUZIONE DI IMMOBILI RESIDENZIALI

In data 14 maggio 2024, EBA ha posto in [consultazione](#) dei nuovi Orientamenti ai sensi dell'art. 126bis del Regolamento (UE) 575/2013, come modificato dal progetto di revisione CRR3 (CRR) in merito alle esposizioni verso acquisto, sviluppo e costruzione (ASC) di immobili residenziali.

Gli Orientamenti specificano le condizioni di attenuazione del rischio di credito che consentono agli enti di assegnare un fattore di ponderazione del rischio del 100% anziché del 150% alle esposizioni ASC verso immobili residenziali. Inoltre, gli Orientamenti disciplinano anche le specificità dei prestiti concessi dagli enti per fini di edilizia residenziale pubblica o a enti senza scopo di lucro.

Il termine ultimo per presentare commenti e osservazioni è fissato al 19 agosto 2024.

✓ CRR: IN CONSULTAZIONE UN NUOVO PROGETTO DI RTS RELATIVI AL MECCANISMO LEGALE EQUIVALENTE PER GLI IMMOBILI NON FINITI

In data 14 maggio 2024, l'EBA ha posto in [consultazione](#) un progetto di norme tecniche di regolamentazione (RTS) ai sensi dell'art. 124(12) del Regolamento (UE) 575/2013, come modificato dal progetto di revisione CRR3 (CRR) relative al meccanismo legale equivalente per gli immobili non finiti.

Il progetto di RTS specifica le condizioni che un meccanismo legale equivalente dovrebbe soddisfare per riconoscere un immobile in costruzione nel calcolo dei requisiti di fondi propri nell'ambito del metodo standardizzato del rischio di credito.

Il termine ultimo per presentare commenti e osservazioni è fissato al 13 agosto 2024.

II. Normativa italiana

✓ CIRCOLARE 285: IN CONSULTAZIONE LE MODIFICHE RIGUARDANTI IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE DEL PORTAFOGLIO BANCARIO

In data 14 maggio 2024, la Banca d'Italia ha posto in [consultazione](#) delle modifiche alla Circolare 285/2013 (Circolare 285) riguardanti il trattamento del rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario.

In particolare, le proposte di modifica sono relative alle metodologie di misurazione del rischio di tasso di interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione (IRRBB), in termini di variazione del valore economico e del margine di interesse (Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Allegati C e C-bis della Circolare 285).

Il termine ultimo per commenti e osservazioni è fissato al 5 giugno 2024.

Imprese di assicurazione

III. Normativa europea

- ✓ SOLVENCY II: LA COMMISSIONE EUROPEA AGGIORNA LE INFORMAZIONI PER IL CALCOLO DELLE RISERVE TECNICHE E DEI FONDI PROPRI

In data 14 maggio 2024, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2024/1289 della Commissione](#) recate informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 marzo 2024 fino al 29 giugno 2024, a norma della direttiva 2009/138/CE (Solvency II).

Il Regolamento entra in vigore in data 15 maggio 2024 e si applica a decorrere dal 31 marzo 2024.